



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Dottor Gian Piero Scoppa Presidente

Dottor Francesco Paolo Feo Giudice relatore

Dottorssa Livia De Gennaro Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura promossa con istanza recante il n. di PU 28 -1/2024 promossa dalla Curatela del Fallimento della [REDACTED] in liquidazione, procedura pendente innanzi al Tribunale di Nola al n. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata di COPPOLA LUCIANO [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avvocato [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che, con ricorso depositato in data 12 Gennaio 2024, il Fallimento ricorrente ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (da qui in poi per semplicità CCII),

chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale del patrimonio di Luciano Coppola, assumendo di essere creditore in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli n. [REDACTED] del 9 Giugno – 15 Giugno 2023 con la quale è stata accertata la responsabilità del resistente per illeciti di tipo gestorio in danno della soc. [REDACTED] srl in liquidazione, poi fallita, per complessivi Euro 491.394,06, il tutto previo accertamento dello stato di sovraindebitamento ed essendo creditore di Luciano Coppola;

rilevato che non v'è dubbio in ordine alla legittimazione della Curatela istante, fondata sulla sentenza di condanna in primo grado di Coppola Luciano e su profili di addebito che, quanto meno con riferimento alle retribuzioni maturate, può dirsi comunque ascrivibile ad una prosecuzione indebita dell'attività (la società poi fallita aveva mantenuto in vita i rapporti di lavoro non funzionali all'attività liquidatoria ed i dipendenti furono pagati con fondi che quindi furono dirottati dal pagamento dei debiti, avviata solo successivamente);

considerato che tale ultima circostanza può dirsi assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione anche relativa alla deducibilità di nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in sede di appello;

ritenuto che sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

ritenuto che sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

ritenuto altresì sussistente lo stato di insolvenza di cui all'art. 268 comma 3 ccii, trattandosi di inadempimento quantitativamente e qualitativamente rilevante e comunque superiore alla soglia prevista dal richiamato articolo di euro cinquantamila.

ritenuto altresì che parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un patrimonio immobiliare nella titolarità del debitore (complesso edilizio denominato '[REDACTED]' sito



in Napoli, zona Camaldoli) che giustifica l'apertura della procedura concorsuale, il cui valore però è negativamente inciso dalla presenza di numerosi abusi edilizi;

che lo stesso debitore, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di non avere beni ulteriori rispetto all'immobile indicato paventando come più utile l'intervento del Tribunale e degli organi preposti nella liquidazione del suddetto bene, essendo stati vanificati tutti i tentativi espletati in precedenza di liquidazione convenzionale;

ritenuto che la nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, deve essere effettuata dal Tribunale trattandosi di ricorso proposto dal creditore;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli,

visti ed applicati gli artt. 268 e ss. CCII

DICHIARA

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di Coppola Luciano (c.f.

██████████), nato a ██████████ e residente in ██████████

██████████

NOMINA

Giudice Delegato il dr. Edmondo Cacace

NOMINA

Liquidatore il dottor Luigi Esposito, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III, comma, CCII;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che l'organo nominato per la liquidazione:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli: www.tribunale.napoli.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza, tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi all'interessato;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto e x art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento in proprietà degli stessi che sarà oggetto di liquidazione;

DISPONE

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore presso i competenti Uffici

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può esser iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Si comunichi al liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del 14 Marzo 2024

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dott. Francesco Paolo Feo

Dott. Gian Piero Scoppa

*Uscita in Tribunale
Napoli, 3/4/2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo